Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer

Sommario: **1.** Introduzione generale **2.** La semplificazione del Codice civile **3.** La valutazione degli assets **4.** La variabile fiscale **5.** La libera scelta tra diverse alternative **5.1.** Acquisizione di una azienda **5.2.** Creazione di una holding **5.3.** Fusione con incorporazione **6.** Il riconoscimento dei maggiori valori ai fini fiscali **7.** L'elusione e l'abuso del diritto **8.** I gruppi societari **8.1.** Il bilancio consolidato **8.2.** Il consolidato fiscale **8.3.** Il gruppo IVA

1. INTRODUZIONE GENERALE

Il continuo adattamento alle condizioni di mercato, che è una delle condizioni di vitalità dell'impresa, ha influenzato anche la **struttura delle imprese**: in molti casi, la crescita è diventata un fattore indispensabile, con la conseguenza che le **aggregazioni** e le **acquisizioni** sono diventate operazioni sempre più presenti nei piani aziendali. L'obiettivo della creazione del valore è passato, in qualche caso, anche da semplici riorganizzazioni interne degli *assets* posseduti, con la finalità di dare coerenza e ordine al sistema produttivo.

Ogni soggetto è quindi chiamato ad una **costante rivisitazione dei suoi obiettivi e della sua struttura**, tra l'altro con la necessità aggiuntiva di eseguire quanto deciso in tempi rapidi. Questo dinamismo determina impatti anche sulla struttura giuridica delle imprese e dei gruppi, con la duplice conseguenza che, sempre più spesso, le operazioni straordinarie sono diventate ordinarie e che le variabili civilistiche, fiscali e contabili di ciascuna operazione devono essere attentamente valutate in via preventiva per evitare che una scelta corretta dal punto di vista del *business* possa creare criticità in altri ambiti. In tal senso diventa indispensabile considerare con attenzione le diverse alternative consentite dalle specificità della normativa e della situazione delle imprese del sistema Italia.

Va ricordato, infatti, che diversi parametri influenzano la dinamica economica non solo delle singole imprese, ma dell'intero sistema-paese. Se ci limitiamo ai profili giuridico-economici, sono di sicuro interesse la composizione della compagine sociale, le dimensioni dell'impresa, il ricorso a mezzi propri piuttosto che all'indebitamento esterno.

Dal punto di vista dell'attività professionale di chi dirige le imprese e di chi offre ad esse consulenza in campo giuridico e tributario, questi temi si traducono nella valutazione e nell'intervento sulle partecipazioni, sulle società, sull'azienda e sul capitale. Sono i grandi filoni in cui si articola il tema delle operazioni straordinarie, che non riguardano solo gli interventi sulle società (fusioni, trasformazioni), ma anche sulle partecipazioni detenute dai soci (cessioni, conferimenti), sulle aziende (cessioni, conferimenti) e sul capitale (aumenti, distribuzioni).

In generale, nel nostro sistema economico i fattori che maggiormente spingono alla crisi le imprese sono:

- le **dimensioni ridotte di società ed aziende**;
- il **ricorso eccessivo a fonti di finanziamento esterno**.

Ci si chiede da tempo se gli strumenti legislativi possano contribuire a superare queste criticità: anche se è difficile pensare che le norme di legge possano rappresentare uno stimolo per le scelte degli imprenditori, è bene che esse non siano almeno di ostacolo alla crescita. Non sempre è stato così, anzi: nel nostro paese, se solo ci guardiamo indietro di vent'anni, tutto congiurava per "mettere i bastoni tra le ruote" al

sistema impresa, dalla burocrazia sottesa alle norme del Codice civile che impediva forme snelle di aggregazione societaria fino al sospetto fiscale con cui erano viste e verificate le operazioni. Senza tacere del fatto che qualsiasi movimento interessasse le aziende risultava gravato da una inevitabile imposizione fiscale.

Oggi il sistema normativo si presenta in modo diverso; i fattori più rilevanti sono sicuramente le semplificazioni nelle operazioni societarie, da un lato, e, dall'altro, la fissazione del principio della neutralità fiscale degli interventi di ristrutturazione. Si tratta di elementi guida, che possono essere analizzati, sia pure sinteticamente, sotto un profilo generale.

2. LA SEMPLIFICAZIONE DEL CODICE CIVILE

Le norme del Codice civile sono state modificate in modo significativo dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che, in ossequio alle Direttive comunitarie, ha attuato la delega per la semplificazione (Legge 3 ottobre 2001, n. 366).

Dal punto di vista dei contenuti, limitando le nostre considerazioni agli aspetti che riguardano le operazioni straordinarie, sono da sottolineare:

- le **semplificazioni alla disciplina della incorporazione di società interamente possedute**;
- le **semplificazioni per l'incorporazione di società possedute al 90** per cento;
- le **semplificazioni procedurali previste per le fusioni a cui non partecipino società azionarie**;
- le **rinunzie ai termini minimi consentite ai soci**.

Le semplificazioni, di cui si darà conto illustrando la procedura - ormai da tempo in vigore - nei capitoli dedicati alle singole operazioni, si possono chiaramente estendere alle operazioni di scissione.

Ne è uscito un panorama di riduzione degli adempimenti e, soprattutto, dei tempi e dei costi che, in un certo senso, ha tolto il blocco "burocratico" ad operazioni di acquisizione o di riorganizzazione di gruppi societari.

La dottrina ha poi amplificato la portata letterale delle norme del codice; basti pensare all'interpretazione ampia fornita dal consiglio nazionale del notariato[1]: "*La norma in esame può essere considerata espressione di un principio generale, come tale applicabile a tutte quelle ipotesi di fusione che realizzano le stesse finalità di semplificazione dell'organizzazione economico-giuridica del gruppo, senza alterare le posizioni economiche e giuridiche dei soci. In tutte le ipotesi che nella sostanza economica e giuridica riproducono la fattispecie prevista dal legislatore, anche se differenti sul piano giuridico-formale, si palesa l'inutilità delle valutazioni patrimoniali finalizzate alla determinazione della congruità del rapporto di cambio e degli altri elementi informativi previsti nel procedimento ordinario*".

Nelle operazioni straordinarie, soprattutto quando coinvolgono parti terze, diventa opportuna la **gestione preventiva della futura attività**, per cui è importante, in termini di riduzione dei rischi di contenzioso, disciplinare attentamente la *governance* dei nuovi soggetti oppure delineare eventuali ipotesi di *way out*. Sotto questo

[1] Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, in *Studi d'impresa*, studio 204-2009/*I, La fusione cd. semplificata di cui all'art. 2505 c.c.: casistica e problemi dopo la riforma,* pag. 3.

 © Wolters Kluwer Italia

profilo, negli ultimi anni, giurisprudenza, dottrina e prassi notarile hanno declinato le disposizioni del Codice civile in una serie di regole che vanno incontro alle esigenze degli operatori, la cui conoscenza e padronanza è da considerarsi un plus nelle trattative e nella gestione dei rapporti che si determinano nell'ambito delle operazioni straordinarie.

3. LA VALUTAZIONE DEGLI ASSETS

Ogni operazione straordinaria è caratterizzata da un **processo di valutazione**, soprattutto del bene azienda. L'evoluzione delle tecniche di valutazione negli ultimi anni ha comportato il passaggio da metodi di valutazione di natura analitico-patrimoniale a criteri che privilegiano metodi di attualizzazione di variabili finanziarie (*discounted cash flow*) oppure metodi di confronto con il mercato (metodo dei multipli); il sistema di valutazione comporta spesso l'utilizzo di un metodo principale e di uno di controllo. Recentemente è stato anche istituito un nuovo ente, l'Organismo Italiano di Valutazione (OIV), che ha declinato nei Principi Italiani di Valutazione (PIV) la *best practice* da considerare da parte degli operatori nei processi di valutazione.

Lo scenario è dunque cambiato completamente rispetto a una decina di anni fa e oggi la figura del **valutatore**, data la specificità delle competenze richieste, sta sempre più assumendo un **ruolo autonomo** rispetto a quello degli altri consulenti coinvolti nelle operazioni straordinarie.

Una valutazione è un processo che si concretizza in un documento che contiene un giudizio sul **valore di uno specifico *asset*** (azienda, partecipazione, strumento finanziario, bene materiale o immateriale) **oppure di una passività**.

In primo luogo, sarà compito del valutatore indicare la tipologia e la finalità del lavoro da svolgere. Vi possono essere, infatti, diversi *output* in termini di valutazione che hanno presupposti e logiche differenti. Si pensi alla differenza tra la valutazione completa di una azienda e un parere di congruità quale potrebbe essere il giudizio su un concambio.

Le fasi che caratterizzano il processo sono varie e importanti. In primo luogo, risulta necessario occuparsi della **formazione e dell'apprezzamento della base informativa**, per poi entrare nel merito dell'analisi delle specificità e delle peculiarità **dell'oggetto di valutazione**. È in questa fase che si procederà a identificare gli andamenti storici e prospettici, i confronti con il mercato e i fattori di rischio. A questo punto si potrà delineare la selezione del metodo (o dei metodi) di stima più idonei agli obiettivi della valutazione, per poter arrivare, considerati con attenzione tutti i principali fattori di rischio, alla costruzione di un sistema che porti, dopo una ragionata analisi dei vali elementi, al dato sintetico finale di valutazione.

4. LA VARIABILE FISCALE

Dopo diversi tentativi normativi e interpretativi, il sistema fiscale si presenta oggi con un impianto logico comprensibile.

In sintesi, esistono due tipi di operazioni:

- le cessioni;

- i trasferimenti ad altro titolo (conferimenti ed altre operazioni societarie straordinarie).

Le cessioni sono sempre tassate, con opportune distinzioni:

a) le cessioni di beni danno luogo a ricavi oppure a plusvalenze che concorrono al reddito di impresa;
b) le cessioni di partecipazioni hanno un trattamento diversificato a seconda della tipologia dell'operazione:
   b1) se il **soggetto che cede è una persona fisica**, la plusvalenza che deriva dalla cessione è tassata con l'imposta sostitutiva del 26 per cento;
   b2) se il **cedente è una società di capitali**, occorre verificare se la società partecipata ha i requisiti per l'esenzione *pex* (nel qual caso viene tassata per il 5 per cento la relativa plusvalenza) oppure ne è priva (con tassazione dell'intera plusvalenza realizzata);
   b3) se vengono cedute partecipazioni in società localizzate in paradisi fiscali, la tassazione della plusvalenza è sempre integrale;
c) le cessioni di aziende **generano sempre una plusvalenza** che concorre al reddito imponibile. In caso di aziende possedute per oltre un triennio, il concorso al reddito può avvenire in modo rateale (al massimo cinque periodi di imposta).

Il contraltare di queste operazioni tassate è rappresentato dal fatto che il cessionario in ogni caso ottiene il riconoscimento fiscale del costo che ha sostenuto: in altri termini, se la tassazione colpisce chi vende, il corrispettivo pagato per l'acquisto diventa un costo deducibile per l'acquirente. Ovviamente, a seconda della tipologia di beni a cui viene attribuito il maggior valore, si avrà una deduzione immediata (ad esempio, per le rimanenze iniziali) o diluita (per le poste ammortizzabili, come beni materiali e beni immateriali).

In sintesi, il principio di rilevanza delle operazioni può essere così rappresentato:

principio di rilevanza
tassazione del ricavo o della plusvalenza sul cedente → riconoscimento del costo sostenuto dal cessionario

Dall'altro lato, esistono operazioni che sono trattate fiscalmente in modo diametralmente opposto:

- il trasferimento non genera componenti di reddito tassabile su chi lo attua;
- non c'è nessun riconoscimento fiscale del maggior valore di quanto ricevuto in capo a chi ottiene i beni.

principio di irrilevanza
nessuna tassazione della plusvalenza → nessun riconoscimento di maggior valore

L'operazione societaria che prevede il maggior numero di fattispecie è quella del conferimento. Possiamo infatti distinguere **tre tipologie di trattamenti fiscali** a seconda dell'oggetto del conferimento stesso:

a) se vengono **conferiti singoli beni**, il soggetto conferente realizza un provento esattamente come se avesse ceduto quei beni (e quindi la società conferitaria ha diritto al riconoscimento fiscale del costo dei beni che entrano nel suo patrimonio);

© Wolters Kluwer Italia

b) se vengono **conferite partecipazioni di controllo e collegamento** tra soggetti imprenditori, l'emersione o meno di una plusvalenza in capo al conferente dipende dal comportamento contabile seguito dallo stesso conferente e dalla conferitaria. Viceversa, in caso di partecipazioni inferiori al limite del collegamento, si applicano le regole ordinarie di tassazione che prevedono il realizzo di un reddito con le regole del valore normale;
c) se vengono conferite **partecipazioni di controllo o di minoranza significativa (più del 20 per cento) in società di capitali da soggetti persone fisiche non imprenditori**, l'emersione o meno di una plusvalenza in capo al conferente dipende dal comportamento contabile seguito dalla conferitaria. Viceversa, quando non si configura il controllo, il conferimento di partecipazioni da parte di soggetti persone fisiche non imprenditori genera sempre l'applicazione delle regole ordinarie di tassazione, che prevedono il realizzo di un reddito quantificato con le regole del valore normale;
d) se viene **conferita un'azienda**, non si determina mai una componente reddituale rilevante in capo al soggetto conferente.

La tabella che segue sintetizza gli aspetti generali delle norme su questo tema.

Conferimento di beni

Operazione	Effetto	Norma del TUIR
Qualsiasi conferente	Plusvalenza determinata dalla differenza tra valore normale e costo fiscale riconosciuto del bene conferito	9

Conferimento di partecipazioni

Operazione	Effetto	Norma del TUIR
Conferente impresa per partecipazioni di controllo e collegamento	Plusvalenza determinata in base al comportamento contabile adottato da conferente e da conferitaria	175
Qualsiasi conferente, per partecipazioni di controllo o di collegamento (>20%)	Plusvalenza determinata in base all'aumento di patrimonio contabilizzato dalla conferitaria	177

Conferimento di azienda

Operazione	Effetto	Norma del TUIR
Qualsiasi conferente	Neutralità obbligatoria	176

Nel **conferimento di azienda**, in cui l'operazione è neutra, la società conferitaria non potrà ottenere il riconoscimento del valore effettivo dei beni ricevuti, ma dovrà subentrare nel costo fiscale che era riconosciuto al conferente. In questo senso, il comportamento contabile è assolutamente indifferente: se il "valore fiscale" di una azienda è 100, la conferitaria può anche iscriverla al suo valore effettivo (ad esempio

1.000), ma le componenti reddituali deducibili dovranno sempre essere calcolate su 100. In tal senso, gli ammortamenti dei beni materiali o dell'avviamento che avvengono nel conto economico partendo dal valore contabile (1.000) saranno indeducibili per la parte che eccede il calcolo effettuato sul valore fiscale (100).

Quando si passa poi ad esaminare il **regime fiscale delle operazioni di fusione** e scissione, nonostante si tratti di operazioni più complesse, la situazione si semplifica: l'unica regola applicabile è quella della neutralità. In queste operazioni, infatti, si verifica una successione universale tra le posizioni dei soggetti, che comprende anche il subentro nei costi fiscalmente riconosciuti.

A differenza del conferimento, questa neutralità prescinde dalla tipologia di beni che vengono coinvolti nell'operazione. Così, ad esempio, se viene incorporata una società in cui sono presenti beni con un costo fiscale di 100, l'incorporante riceve gli stessi beni allo stesso costo sia che si tratti di aziende o di partecipazioni, sia che si tratti di beni singoli. In altri termini, come del resto sanciscono chiaramente le norme del TUIR, non si verifica mai il realizzo delle plusvalenze, per cui opera sempre il principio di irrilevanza fiscale.

In ogni caso, la neutralità fiscale delle operazioni straordinarie è un concetto giuridico che deve essere attentamente valutato tenendo conto delle specifiche disposizioni vigenti per il singolo istituto giuridico. Ad esempio, la **neutralità** che il legislatore fiscale ha previsto per la trasformazione di società (art. 170 del Testo Unico) è diversa rispetto a quella indicata dall'art. 176 dello stesso Testo Unico per i conferimenti di azienda. Nel caso della **trasformazione** si tratta di una neutralità che si basa sul principio secondo il quale la trasformazione non è un atto di realizzo, ma restano valide le regole generali del testo unico per cui se, in sede di trasformazione, viene eseguita una rivalutazione contabile, ad esempio delle rimanenze, l'operazione ha rilevanza fiscale. Viceversa, nel caso di **conferimento d'azienda,** le condizioni soggettive in capo al conferente vengono trasmesse al conferitario senza che si possa verificare la casistica precedente. L'esempio appena evidenziato è emblematico della necessità di approcciare il singolo istituto giuridico con la massima attenzione in quanto, fermi restando alcuni principi generali, la complessità del sistema tributario italiano richiede di non dare nulla per scontato: i casi particolari e le eccezioni sono moltissimi.

5. LA LIBERA SCELTA TRA DIVERSE ALTERNATIVE

Il fatto che esistano trattamenti fiscali alternativi a seconda delle soluzioni adottate ha come immediata conseguenza la possibilità che i soggetti economici possano fare confronti, ed attuare scelte, anche a seconda della convenienza, tra operazioni societarie diverse.

Non a caso, nel corso del tempo si sono susseguite norme, interpretazioni e giurisprudenza sul delicato tema della correttezza delle scelte adottate ovvero dell'applicabilità a questi comportamenti delle norme sull'anti elusione e sull'abuso del diritto.

Possiamo esemplificare il discorso ricorrendo all'analisi di situazioni concrete.

© Wolters Kluwer Italia

5.1. Acquisizione di una azienda

Descriviamo graficamente la situazione di partenza e la situazione a cui si vuole arrivare ponendo in essere uno o più atti:

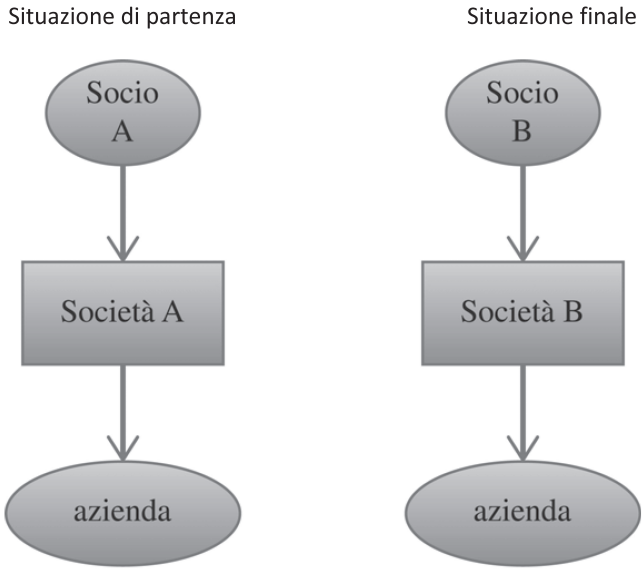

Il modo diretto per realizzare l'operazione è una cessione di azienda dalla società A alla società B. Questa soluzione comporta diversi aspetti da considerare, tra cui i seguenti:

- la società A realizza una plusvalenza tassata;
- la società B riceve una azienda con costi fiscali riconosciuti;
- la società B deve assoggettare l'operazione ad imposta di registro proporzionale;
- la "monetizzazione" del bene azienda non è avvenuta a vantaggio del socio A, ma della società da questi posseduta.

L'alternativa non è rappresentata da una singola operazione, ma da una catena di operazioni, ovvero:

- la società B acquista dal Socio A la società A;
- la società B incorpora la società A.

Seguendo questa strada si producono effetti diametralmente opposti ai precedenti in quanto:

- la società A non realizza plusvalenze;
- la società di B, dopo la fusione, incorpora una azienda il cui costo fiscale riconosciuto è uguale a quello che esisteva nella società A prima del trasferimento;
- le operazioni di acquisto di partecipazioni e di fusione scontano l'imposta di registro in misura fissa;
- il corrispettivo della cessione è stato incassato direttamente dal socio A (sul quale grava la fiscalità dell'operazione, ovvero la tassazione della plusvalenza da cessione di partecipazioni).

La scelta tra le due alternative dipende dalla volontà degli operatori; la variabile fiscale può condizionare le scelte, ma in nessun caso genera un vantaggio indebito.

In sostanza, la semplice schematizzazione che abbiamo proposto indica un principio spesso posto alla base delle interpretazioni e della giurisprudenza: l'azienda è un bene di primo grado, la società che la possiede è un bene di secondo grado. Nel nostro sistema, la cessione di beni di primo grado genera tassazione e riconoscimento del costo sul cessionario, la circolazione di beni di secondo grado è invece neutrale.

Le conclusioni sulla libertà di scelta non cambiano neanche quando gli operatori compiono operazioni iniziali per "arrivare" alle condizioni in cui si possono applicare le regole della neutralità: sempre con riferimento alla situazione descritta in precedenza, potremmo trovarci nel caso in cui il socio A possiede direttamente l'azienda, senza che essa sia contenuta in una società. In questa situazione la cessione dell'azienda sembrerebbe essere l'unica alternativa; è però possibile conferire l'azienda in una società (in piena irrilevanza fiscale) e posizionarsi quindi nella situazione in cui diventa possibile cedere non più il bene di primo grado (l'azienda), bensì il bene di secondo grado (le quote ricevute per effetto del conferimento).

Quanto descritto, proprio in ossequio al principio di libertà di scelta, è perfettamente noto al legislatore che, allo scopo di prevenire inutili contenziosi, ha specificamente statuito questa possibilità[2].

5.2. Creazione di una holding

Un secondo esempio riguarda la situazione in cui si decide di riorganizzare il possesso di partecipazioni creando una società *holding*.

[2] Cfr. art. 176, comma 3 del TUIR: "*Non rileva ai fini dell'art. 37*-bis *del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il conferimento dell'azienda secondo i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione di cui all'art. 87, o di quella di cui agli artt. 58 e 68, comma 3*".

 © Wolters Kluwer Italia

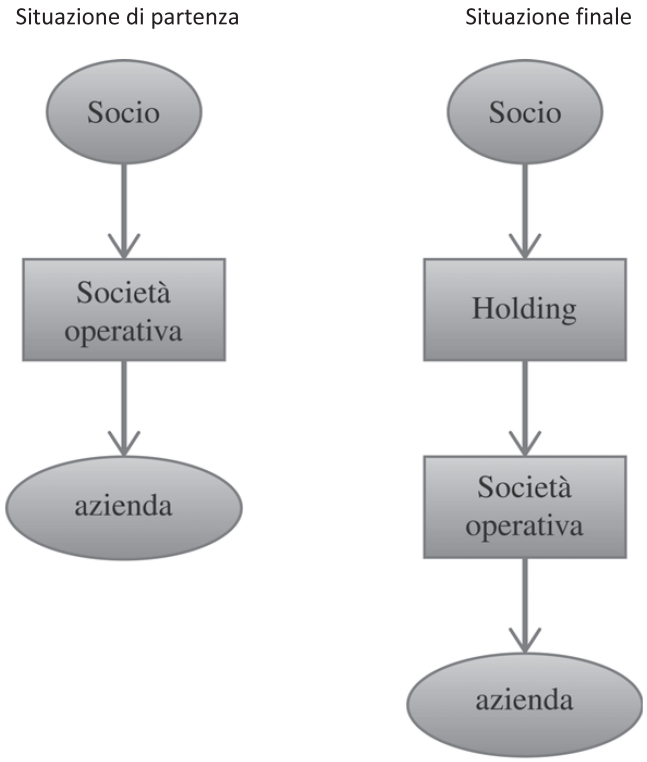

Per ottenere il risultato desiderato è possibile scegliere due strade:

- la società operativa conferisce l'azienda posseduta in una nuova società (*Newco*), e diventa una *holding*;
- il socio conferisce in una *Newco* (che diventa *holding*) le partecipazioni da esso detenute nella società operativa, in questo caso rispettando le norme prima evidenziate degli artt. 175 o 177 del Testo Unico.

Le due alternative sono fiscalmente neutre, come è giusto che sia, in quanto non fanno emergere tassazione né riconoscimenti di valori fiscali. La scelta sul percorso da attuare viene quindi a dipendere da variabili economiche, giuridiche e di *governance*. Ad esempio, nella prassi si ricorre molto spesso al conferimento di azienda sia quando il passo successivo è rappresentato dalla cessione della *Newco* (come abbiamo visto nell'esempio precedente) sia quando lo *spin off* dell'*asset* ramo d'azienda ha la funzione di separare per finalità gestionali attività diverse, al fine di valutare con maggiore cognizione di causa le *performance* di ciascuna. Al contrario, si ricorre al conferimento di partecipazioni quando non si vogliono cambiare i dati della società operativa, per cui è preferibile che la *holding* venga creata senza il suo coinvolgimento ovvero quando lo scorporo di ramo d'azienda comporterebbe notevoli attività di reintestazione di diritti, licenze e autorizzazioni con oneri, tempi lunghi e anche rischi che alcuni di questi *asset* immateriali possano essere perduti.

5.3. Fusione con incorporazione

Un ultimo esempio riguarda la necessità che talvolta si manifesta nei gruppi di riorganizzare la catena delle partecipazioni, prevedendo una sua riduzione.

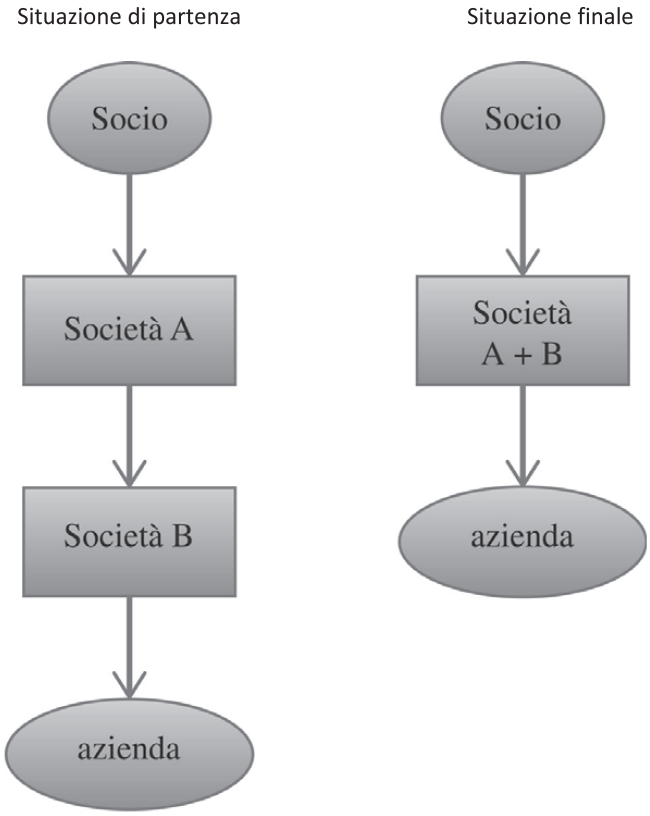

Questa esigenza si potrebbe creare, ad esempio, a seguito delle acquisizioni che abbiamo descritto nel primo esempio, e cioè quando viene acquisita la società contenitore anziché il bene di primo grado.

Per ottenere il risultato desiderato, la strada è quella della fusione tra le due società A e B. In questa situazione, a variare non è tanto l'operazione societaria coinvolta, che è la fusione, quanto le modalità con cui l'operazione può essere attuata. In atri termini, è possibile procedere ad una incorporazione diretta, nella quale è la società partecipante (A) ad incorporare la società partecipata (B). È, tuttavia, possibile ipotizzare anche il percorso opposto, ovvero una fusione inversa in cui le due società si invertono i ruoli.

Molto spesso si ricorre a questa seconda modalità, soprattutto per lasciare invariata la situazione contabile e amministrativa della società B, che è quella operativa.

Questo esempio si presta ad evidenziare che, dal punto di vista civilistico, contabile e fiscale l'operazione di fusione inversa ha gli stessi effetti della fusione diretta. Ma, anche in tal caso, questa regola generale ha trovato una deroga importante in un aspetto tecnico che è quello della composizione delle riserve del patrimonio netto

 © Wolters Kluwer Italia

post fusione: l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che devono essere ricostituite avendo riguardo alla composizione del patrimonio netto della società che giuridicamente rimane in vita, andando in questo modo a disapplicare, con riferimento a questo tema, il principio di neutralità tra le due operazioni.

I semplici esempi che abbiamo preso in considerazione sono utili anche per ribadire un altro aspetto: quando si affronta il tema delle riorganizzazioni societarie e delle acquisizioni non esistono mai soluzioni univoche. Agli operatori è richiesta la conoscenza di tutti gli strumenti a disposizione, che potranno essere utilizzati in sequenza o in combinazione per ottimizzare il percorso verso i risultati da raggiungere.

6. IL RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI VALORI AI FINI FISCALI

Le regole di base che abbiamo tratteggiato devono essere integrate con una ulteriore disposizione, che permette di dare comunque una valenza fiscale ai maggiori valori contabili recepiti nell'ambito in una operazione straordinaria.

La norma di riferimento è l'art. 176, comma 2-*ter* del TUIR, che così dispone: "*La società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione*".

La società che riceve un'azienda in sede di conferimento e la iscrive a valori effettivi, quindi, può dare **rilevanza alla differenza tra questi valori e il costo fiscale** riconosciuto in capo al soggetto conferente. In pratica, la tassazione delle plusvalenze da conferimento si sposta sulla conferitaria, che versa l'imposta sostitutiva pur di dare riconoscimento fiscale ai maggiori valori iscritti.

Nonostante lo spirito generale della disposizione sia chiaro, gli effetti non sono gli stessi della cessione di azienda; il riconoscimento dei maggiori valori, che può peraltro essere anche solo parziale, a discrezione della conferitaria, deve tenere conto della differenza temporale che deriva da due diversi periodi di riferimento:

- l'imposta sostitutiva **deve essere versata in 3 anni**;
- il **recupero dei maggiori valori iscritti** può avvenire con il processo di ammortamento, che dipende dalla diversa tipologia dei beni ed è mediamente più lungo.

Questa differenza temporale, che può condizionare le scelte delle imprese, può essere meglio compresa ricorrendo ad un esempio numerico.

Esempio

Ipotizziamo un caso semplice: nel conferimento di azienda è compreso un bene ammortizzabile (in 5 anni, con il coefficiente del 20 per cento) al quale viene attribuito un maggior valore di 100 rispetto a quello fiscale. La conferitaria dovrà pagare 12 di imposta sostitutiva, e potrà beneficiare di un risparmio di 24 in termini di IRES e di 3,9 in termini di IRAP.
Come si intuisce, il beneficio complessivo di 15,9 maturerà nel corso del quinquennio, mentre nel primo anno ci sarà solo l'investimento per il pagamento della prima rata dell'imposta sostitutiva.
La valutazione cambia nel caso (che è il più ricorrente), in cui il differenziale di valore viene imputato ad avviamento: trattandosi di una posta ad ammortamento particolarmente lungo (18 anni), rimane valida la conclusione di un saldo positivo di 15,9 a favore dell'affrancamento, ma i tempi di recupero sono così lunghi (e incerti) che rendono sconsigliabile l'adozione di questa possibilità.

Le norme che si sono susseguite nel tempo hanno cercato di mitigare questa distonia temporale, proponendo anche un meccanismo alternativo[3] che vale per avviamento, marchi e altre attività immateriali secondo il quale:

- l'imposta sostitutiva **aumenta al 16 per cento, da versare in un'unica soluzione**;
- l'ammortamento fiscale **viene ridotto a cinque periodi**, a decorrere però dal periodo successivo a quello in cui è versata l'imposta sostitutiva.

È evidente che, con riferimento all'avviamento, il pagamento del 16 per cento comporta una riduzione del periodo di ammortamento (da 18 anni a 5 anni) che compensa, in termini finanziari di ritorno dell'investimento, i maggiori importi pagati (anche tenendo conto dell'assenza di rateizzazione dell'imposta sostitutiva). Inoltre, in questo caso, l'orizzonte temporale di un quinquennio è accettabile e l'impresa può fare ragionevoli ipotesi di risultati in termini di *business plan* aziendale, mentre l'affrancamento per avere un ritorno nell'arco di 18 anni significa più una scommessa che procedere con un razionale calcolo economico previsionale.

Le possibilità di affrancamento dei maggiori valori iscritti sono estese anche alle operazioni di fusione e di scissione.

In questo caso, però, si deve tenere in considerazione un aspetto ulteriore: poiché, come abbiamo visto, la disposizione sul riconoscimento fiscale deriva dalle norme sul conferimento di azienda, alle fusioni e alle scissioni si può applicare la stessa regola quando le società che partecipano all'operazione hanno ricevuto complessi aziendali.

Questo aspetto è ormai chiaramente delineato dalle interpretazioni ufficiali[4]: "*A tal riguardo si rileva che, con riferimento alle operazioni di fusione e scissione, l'esercizio dell'opzione è consentito solo nel caso in cui le attività su cui si vogliono iscrivere i maggiori valori facciano parte di un compendio aziendale e non costituiscano singole entità, prive di organizzazione*".

Quando viene posta in essere una fusione, o una scissione, ci si trova quindi di fronte a **due alternative**:

- se il patrimonio attribuito alla fusa o alla beneficiaria si sostanzia in un complesso aziendale, è ammesso il riconoscimento fiscale deli plusvalori;

[3] Cfr. D.L. n. 185/2008, art. 15, comma 10.
[4] Cfr. circolare 11 giugno 2009, n. 28/E.

© Wolters Kluwer Italia

- se invece si tratta di singoli beni (tipicamente, immobili), non si può optare per l'affrancamento dei maggiori valori tramite il pagamento dell'imposta sostitutiva.

Pertanto, nell'ambito di **fusioni e scissioni** possono essere trasferiti compendi immobiliari, ma per essi le plusvalenze latenti rimangono sempre tali, non essendo ammessa alcuna possibilità di riconoscimento fiscale.

Abbiamo spesso rilevato che quello che manca, nel nostro sistema, è l'utilizzo della norma fiscale come incentivo di spinta dell'economia reale verso obiettivi di crescita e di messa in sicurezza delle imprese.

Qualche tentativo, ciclicamente, viene fatto; le norme che vengono varate, tuttavia, non generano effetti particolarmente significativi, in quanto sono sempre basate sul riconoscimento gratuito dell'avviamento iscritto in sede di operazioni straordinarie. Prendiamo come esempio l'obiettivo di spingere le società a fondersi per aumentare i loro parametri dimensionali; il mancato funzionamento di questo tipo di incentivo dipende da una considerazione di base: per l'impresa italiana l'aspetto più difficile è quello della rinuncia (sia pure parziale) ad una *governance* accentrata da parte dei suoi proprietari.

Se si vuole arrivare a questo risultato, lo stimolo per ottenerlo non può essere solo la possibilità di affrancare alcuni *assets* e dedurre ammortamenti in un arco temporale piuttosto lungo: i **benefici fiscali** restano incerti e troppo lontani, e non compensano la perdita del controllo e la necessità di dover condividere la *governance* con altri soggetti.

Non sfugge a questa critica neanche la recente riapertura del c.d. "bonus aggregazioni", per l'analisi puntuale del quale rinviamo al successivo Capitolo 11.

7. L'ELUSIONE E L'ABUSO DEL DIRITTO

La vasta gamma di operazioni e la possibilità di eseguirle in sequenza hanno portato all'emanazione, nel corso del tempo, di norme volte a contrastare l'abuso del diritto, ovvero l'utilizzo distorto di una catena di operazioni privi di valide ragioni diverse dall'obiettivo di raggiungere un risparmio fiscale altrimenti impossibile.

Nel nostro sistema si è creata una situazione di totale incertezza sull'applicazione di queste norme, che solo negli ultimi tempi hanno trovato una riscrittura tale da eliminarne l'effetto di profondo deterrente a qualsiasi tipo di intervento di ristrutturazione societaria con l'introduzione dell'art. 10-*bis* dello statuto del contribuente.

Non a caso, la relazione governativa al provvedimento che ha introdotto la nuova norma spiega esplicitamente che: "*non si considerano invece abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale del contribuente. Viene esplicitata la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale*".

Anche l'Agenzia delle Entrate, a livello interpretativo, ha rivisto le proprie posizioni sul tema della natura elusiva dell'operazione di scissione. L'idea di fondo che ha sempre animato l'Amministrazione è stata quella di considerare la scissione come un'operazione facilmente utilizzabile a finalità elusive: se una società che possiede un'azienda si scinde ed attribuisce l'azienda ad una società beneficiaria che poi viene

ceduta, la successione di operazioni poste in essere consente di **cedere beni di secondo grado** (partecipazioni) piuttosto che l'azienda originaria, con un differenziale di tassazione.

È facile notare come le considerazioni che abbiamo riportato siano esattamente contrarie alla conclusione raggiunta inizialmente a proposito della liberà delle scelte imprenditoriali e della neutralità di determinate operazioni.

L'Agenzia delle Entrate ha quindi rimodulato il proprio orientamento su questi aspetti, mettendo a confronto nella risoluzione n. 97/E del 25 luglio 2017, la cessione diretta dell'azienda e la cessione delle quote della società beneficiaria che risulta dalla scissione, fornendo interpretazioni che possono assumere carattere più generale:

"*Questi due diversi regimi fiscali, limitatamente alla circolazione dell'azienda, risultano alternativi in quanto, sebbene comportino criteri di imputazione del reddito imponibile, valori fiscali e carichi fiscali differenti, essi costituiscono alternative diverse, tutte poste sullo stesso piano e aventi, quindi, pari dignità fiscale, rimesse ai contribuenti per dare concreta attuazione ai loro interessi economici e, pertanto, il vantaggio fiscale così ottenuto non può qualificarsi di per sé come indebito.*

In particolare, non si rinviene l'esistenza di un 'indebito vantaggio fiscale' riconducibile alle fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 212 del 2000, in una scissione parziale proporzionale (…) *tesa alla creazione di una o più società destinate ad accogliere i rami operativi dell'azienda da far circolare, successivamente, sotto forma di partecipazioni da parte dei soci-persone fisiche* (…)*, poiché, come detto, il legislatore consente diverse strade, tutte poste sullo stesso piano e aventi, quindi, pari dignità fiscale.*

Pertanto, non può imporsi ad una persona fisica interessata alla monetizzazione dell'azienda (o di un ramo di essa), di cui è titolare una società dalla stessa partecipata, di far circolare l'azienda (o un ramo di essa) esclusivamente attraverso la sua cessione c.d. diretta da parte della società partecipata, con un aggravio fiscale relativo alla doppia imposizione che incide, una volta, in capo all'ente societario (sulla plusvalenza da cessione) e, un'altra volta, in capo alla persona fisica-socio (sulla distribuzione degli utili afferenti a detta cessione).

Va infine rilevato che la circolazione indiretta dell'azienda sarebbe potuta avvenire anche mediante il procedimento, esplicitamente qualificato come alternativo alla cessione diretta e non abusivo dal legislatore, ai fini delle imposte sui redditi, di costituzione di una newco, conferimento del ramo di azienda da cedere e cessione della partecipazione (qualora abbia i requisiti pex*)*".

Questa presa di posizione ha dato il via ad un radicale cambio di orientamento, che è stato poi confermato in molteplici risposte ad interpelli successivi: in tutte le prese di posizioni, l'Amministrazione ha sempre richiamato, nella sostanza, l'impostazione sopra citata.

Nello stesso momento, anche il tema della scissione non proporzionale è stato rivisitato dalle autorità fiscali nella risoluzione 26 luglio 2017, n. 98/E dell'Agenzia delle Entrate.

In questa risoluzione è stata data una risposta ad un interpello che prospettava una scissione non proporzionale di una società che possedeva un solo immobile, composto da più unità abitative concesse in locazione. Poiché una minoranza di soci era contraria all'operazione di assegnazione agevolata, è stata costituita una beneficia-

 © Wolters Kluwer Italia

ria, interamente posseduta da essi, alla quale sono state attribuite unità immobiliari in proporzione alle quote originariamente detenute dai soci nella scissa. In effetti, l'unico beneficio fiscale (l'applicazione delle imposte sostitutive per l'assegnazione agevolata) sarebbe spettato ai soci interessati anche senza l'operazione di scissione, che si è resa opportuna solo per evitare costi a carico dei soci dissenzienti o il recesso della maggioranza dei soci. Le conclusioni dell'Agenzia si basano sulla considerazione che, poiché non vi sono vantaggi indebiti, non si rende necessaria neanche l'analisi degli elementi successivi, ovvero l'assenza di sostanza economica e l'essenzialità del conseguimento del vantaggio fiscale. Vengono tuttavia enunciati specifici principi secondo i quali sarebbe possibile individuare profili di elusività in due circostanze, e cioè se la scissione fosse preordinata alla creazione di un mero contenitore ovvero alla costituzione di una società di mero godimento.

Queste cautele, che sono successivamente state poste a tutela degli interessi dell'Erario nella valutazione di tutte le scissioni immobiliari successivamente presentate all'Amministrazione in sede di interpello, meritano un approfondimento.

In primo luogo, viene sostenuto che il passaggio del patrimonio della società scissa ad una o più società beneficiarie non deve essere finalizzato alla creazione di "contenitori" destinati ad una successiva cessione, in quanto questa costruzione permetterebbe la circolazione di società in luogo di quella degli immobili da esse posseduti. È appena il caso di notare come questa conclusione contraddica quanto sostenuto a proposito della possibilità di circolazione di beni di secondo grado quando siamo in presenza di aziende.

Poiché l'operazione riguarda immobili, la seconda cautela che viene espressa dalle entrate riguarda la creazione di società di mero godimento, destinate a rinviare sine die la tassazione delle plusvalenze latenti. Nella definizione del mero godimento viene però in aiuto la risoluzione stessa, nella quale si afferma che "*la società beneficiaria non può essere di per sé considerata alla stregua di una società di mero godimento dei beni immobili di cui è titolare, dal momento che i beni vengono* (…) *utilizzati per lo svolgimento dell'attività di locazione (ancorché nei confronti dei soci) che genera reddito di impresa, non rappresentando un discrimine la circostanza che la locazione avvenga nei confronti dei soci stessi (…) e che il canone corrisposto sia inferiore a quello di mercato, sulla base di una normativa che deroga ai canoni di mercato*". Se valgono queste considerazioni, l'attività di mero godimento viene però ad assumere connotazioni marginali, risultando confinata ai casi di immobili non locati o locati ai soci a corrispettivi non significativi.

Anche piccoli dettagli nell'ambito delle imposte indirette che potevano costituire un freno alle libere scelte delle imprese sembrano superati: la **Legge n. 205/2017** ha infatti ridotto i poteri di contestazione dell'Amministrazione basati sull'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, la norma che consente di riqualificare gli atti a seconda del loro contenuto intrinseco. La successiva Legge di bilancio 2019 (n. 145/2018) ha evidenziato che le norme introdotte sono una interpretazione autentica e quindi si applicano anche per il passato.

Il nuovo art. 20 presenta diversi profili:

- la **radicale modifica alla norma**, che ora prescinde dal collegamento tra più atti e si concentra sugli effetti del singolo atto presentato alla registrazione;
- la **decorrenza della novità**, limitata agli atti registrati dopo il 1° gennaio 2018;

- il **futuro ambito di applicazione** della disposizione modificata.

Una volta che sono stati eliminate le possibili interferenze di altri atti collegati a quello sotto esame, è chiaro che la nuova disposizione richiede l'indagine della "intrinseca natura" e degli "effetti giuridici" dell'atto presentato alla registrazione, a prescindere dalla sua qualificazione nominale. Così, ad esempio, una cessione di partecipazioni rimane tale anche se la società ceduta è la beneficiaria di un conferimento di azienda o della scissione di un ramo di azienda.

Va però sottolineato che questa evoluzione - da noi valutata positivamente - delle norme sull'accertamento ai fini dell'imposta di registro dovrà fare i conti con i profili della sua aderenza alla Costituzione.

Con una complessa ordinanza interlocutoria (n. 23549 del 23 settembre 2019), infatti, la Corte di cassazione ha esaminato i profili giuridici della nuova formulazione dell'art. 20 del Testo Unico del registro. La Corte ha anche compiuto una rassegna dei principali impieghi, nell'ambito dell'attività di accertamento, di questa norma: vendita di immobili gravati da mutui, conferimenti di immobili con mutuo e cessione di società, conferimenti di aziende e cessioni di partecipazioni, vendita separata di elementi che congiuntamente costituiscono una azienda.

Sulla base delle considerazioni giuridiche che sono state sviluppate, la Cassazione è arrivata a concludere che l'applicazione dell'art. 20 al singolo atto potrebbe confliggere con la norna costituzionale che impone il principio della capacità contributiva.

L'ordinanza pertanto "*dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in rapporto agli articoli 53 e 3 della Costituzione, dell'articolo 20 DPR 131/86, come risultante dagli interventi apportati dall'articolo 1 comma 87 L. 205/17 (L. di bilancio 2018) e dall'articolo 1, comma 1084, L. 145/18 (L. di bilancio 2019), nella parte in cui dispone che, nell'applicare l'imposta di registro secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall'atto stesso, 'prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi'.*" .

8. I GRUPPI SOCIETARI

Spesso le operazioni straordinarie, ed in particolar modo quando si concretizzano nella creazione di *holding*, generano strutture di gruppi societari.

L'esistenza di un gruppo da un lato comporta potenziali vantaggi nella flessibilità della gestione e in termini di eventuali risparmi fiscali (si pensi alla esenzione parziale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni), ma dall'altro introduce nuove variabili di cui occorre tenere conto.

Senza addentrarci troppo negli aspetti tecnici - che esulano dalle finalità di questo manuale - poniamo l'attenzione su alcuni elementi, e precisamente gli obblighi di redazione di un bilancio consolidato, nonché le opportunità offerte dal consolidato fiscale ai fini delle imposte sui redditi o dalla gestione di gruppo dell'imposta sul valore aggiunto. Ovviamente gli istituti di seguito sinteticamente trattati sono solo una esemplificazione degli adempimenti/opportunità che l'attività in gruppo comporta. La corretta mappatura delle attività infragruppo, la determinazione dei corretti valori dei beni e servizi scambiati tra le società facenti parte del gruppo, la formalizzazio-

 © Wolters Kluwer Italia

ne dei rapporti contrattuali che li giustificano, la scelta della *governance*, l'organizzazione di un adeguato sistema informativo ecc. sono solo alcuni degli altri aspetti che si dovranno tenere in considerazione.

8.1. Il bilancio consolidato

Il bilancio consolidato (disciplinato dagli artt. 25 ss. del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e interpretato, per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali, dal Principio contabile OIC 17) è il bilancio di un gruppo di società tra le quali sussiste un rapporto di partecipazione, e ha l'obiettivo di rappresentare un gruppo aziendale visto come un'unica entità economica.

Si tratta, in buona sostanza, di un bilancio di esercizio del gruppo, avente lo **scopo** di fornire informazioni consuntive sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico del gruppo unitariamente inteso. Non è quindi una semplice sommatoria di informazioni delle diverse società recepite acriticamente; infatti, il bilancio consolidato viene redatto sulla base dei bilanci di esercizio delle singole società (opportunamente rettificati al fine di rappresentare il gruppo nella sua unità) e non incide sulla determinazione dell'**utile distribuibile** (che è sempre determinato sulla base dei bilanci di esercizio delle singole società).

Sono tenuti a redigere il bilancio consolidato le s.p.a., le s.a.p.a. e le s.r.l. che controllano un'impresa, qualsiasi sia la sua forma e nazionalità (società di capitali, imprese cooperative, imprese individuali, ecc.)[5].

In particolare, sono considerate "**controllate"** le società che verificano **una** delle seguenti **condizioni**:

a) le società in cui si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (controllo di diritto)[6];
b) le società in cui si dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (controllo di fatto);
c) le società in cui, in base ad accordi con altri soci (esempio i sindacati di voto), si controlla la maggioranza dei diritti di voto dell'assemblea ordinaria;
d) le società in cui, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, si ha il potere di esercitare un'influenza dominante.

Per il calcolo del controllo derivante dal possesso di partecipazioni devono essere considerati anche i voti e i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e ad interposte persone, mentre sono esclusi quelli spettanti per conto terzi[7].

Sono in ogni caso considerate controllate[8]:

a) le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consente questi contratti o clausole;

---

5 Art. 25, D.Lgs n. 127/1991.

6 Il richiamo testuale alla "disponibilità" e non al "possesso" dei diritti di voto consente di includere anche i voti spettanti nelle ipotesi di possesso qualificato di azioni, come nel pegno, nell'usufrutto o nel riporto.

7 Art. 2359, comma 2, Codice civile.

8 Art. 26, D.Lgs. n. 127/1991.

b) le imprese di cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla la maggioranza dei diritti di voto (es. patti di sindacato, impegno di alcuni soci a non esercitare il voto).

Il bilancio consolidato deve essere redatto dagli amministratori della società controllante. A tal fine è necessario seguire lo stesso procedimento del bilancio di esercizio, con la differenza che il bilancio consolidato non è soggetto all'approvazione da parte dell'assemblea dei soci della controllante (questi ultimi possono semplicemente prenderne visione) ma degli amministratori che lo redigono[9]. Le **società controllate** sono obbligate a trasmettere tempestivamente alla controllante le informazioni da quest'ultima richieste ai fini della formazione del bilancio consolidato (art. 43, D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127). Non è possibile opporre il segreto aziendale.

La data di consolidamento rappresenta:

- la data alla quale riferire i valori contabili della società controllata al fine di determinare l'esistenza di un'eventuale differenza derivante dall'eliminazione nel bilancio consolidato del costo della partecipazione a fronte degli elementi patrimoniali della società acquisita;
- il momento a partire dal quale nel conto economico consolidato devono essere sommati i costi e i ricavi delle società controllate acquisite e rettificati i valori relativi alle operazioni infragruppo.

Nello specifico, l'OIC 17 prevede la necessità di consolidare la partecipazione a partire dalla data di **acquisizione del controllo**, indipendentemente da quale essa sia.

Viene, inoltre, richiamata, come comportamento accettabile, la possibilità di consolidare la partecipazione a partire dalla **data in cui è inclusa per la prima volta nel consolidato.**

Questo comportamento è infatti raccomandato dal Principio contabile nazionale in quanto tecnicamente più corretto. Operativamente, questa previsione comporta, per tutte le imprese controllate incluse per la prima volta nel bilancio consolidato, la predisposizione di un conto economico di periodo, in modo da consentire all'impresa controllante di poter procedere all'integrazione contabile dei soli componenti di reddito realizzati dalla società controllata dalla data di acquisizione del controllo sino alla data di riferimento del bilancio consolidato.

La **data di riferimento** per la redazione del bilancio consolidato coincide normalmente con la chiusura dell'esercizio della società controllante. Tuttavia, è anche consentito riferirsi alla data di chiusura dell'esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento, oppure a quella delle più importanti (il ricorso a questa facoltà deve essere motivato nella nota integrativa). Nel caso in cui la data di chiusura dell'esercizio di una delle imprese da inserire nel consolidamento non dovesse coincidere con la data di riferimento del bilancio consolidato, è necessario utilizzare un bilancio intermedio riferito alla data del bilancio consolidato, da redigere sulla base dei criteri previsti con riferimento al bilancio di esercizio.

[9] Sebbene possano solo visionare il bilancio consolidato, si ritiene comunque consigliabile l'approvazione dello stesso anche da parte dei soci della controllante.

© Wolters Kluwer Italia

A livello procedurale occorre considerare che:

- il bilancio consolidato, completo della relazione sulla gestione, deve essere comunicato al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio d'esercizio della società controllante, unitamente al bilancio di esercizio[10];
- analogamente al bilancio di esercizio, una copia del bilancio consolidato, della relazione sulla gestione e della relazione di revisione devono restare depositate, nella **sede della società controllante**, nei 15 giorni precedenti l'assemblea che viene convocata per l'approvazione del bilancio ordinario di esercizio e finché quest'ultimo venga approvato[11];
- una copia del bilancio consolidato, unitamente alle relazioni sulla gestione e degli organi di controllo, deve essere depositata a cura degli amministratori presso **l'Ufficio del registro delle imprese** insieme al bilancio di esercizio della controllante[12].

Si ricorda che il bilancio consolidato deve considerarsi viziato se redatto in violazione di norme relative al **contenuto** o al procedimento d**i formazione**. Questi vizi ne determinano la invalidità, ossia la relativa annullabilità o nullità[13].

Il bilancio consolidato ha la stessa **struttura** del bilancio di esercizio e, pertanto:

- è composto da: stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa;
- è corredato da una relazione sulla gestione complessiva delle imprese incluse nel consolidamento.

Per lo **stato patrimoniale** e il **conto economico** e **il rendiconto finanziario** si applicano, con alcuni accorgimenti, le stesse disposizioni che sono previste per il bilancio di esercizio delle società incluse nel consolidamento.

Rispetto allo stato patrimoniale del bilancio di esercizio:

a) le voci che esprimono le rimanenze possono essere raggruppate se la loro indicazione distinta comporta costi sproporzionati;
b) l'importo del capitale e delle riserve delle controllate di pertinenza dei terzi è iscritto in una voce del netto denominata "capitale e riserve di terzi";
c) il risultato economico di gruppo di pertinenza dei terzi viene iscritto in una voce denominata "utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi".

La struttura ed il contenuto del **rendiconto finanziario** sono individuabili in quelli prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento

---

[10] Art. 41, D.Lgs. n. 127/1991. Il bilancio può essere comunicato anche al collegio sindacale; tuttavia, quest'ultimo non è tenuto a redigere alcuna relazione. La revisione mira ad accertare la regolarità di redazione e la corrispondenza con le scritture contabili dell'impresa controllante e con le informazioni messe a disposizione dalle imprese incluse nel consolidamento, nonché la corretta applicazione delle tecniche di consolidamento. Gli accertamenti effettuati e l'esito degli stessi devono risultare da una relazione del revisore legale.

[11] Art. 41, comma 4, D.Lgs. n. 127/1991.

[12] Art. 42, D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

[13] A titolo esemplificativo, il bilancio è invalido se falso o redatto in violazione dei principi di verità, correttezza e chiarezza. Questo si può verificare anche se il consolidato somma dati non veri, chiari o corretti delle società controllate (Cass. pen. 8 ottobre 1992, n. 9628, Trib. Milano, 28 aprile 1994). Per far dichiarare la invalidità chiunque dimostri di avere un interesse concreto e attuale può impugnare la delibera di approvazione del bilancio di esercizio, di cui il bilancio consolidato è un allegato. Ad esempio, i soci della società controllante possono impugnare il bilancio se viene leso il loro interesse a una corretta informazione (Trib. Milano, 17 gennaio 2007).

(salvo gli adeguamenti necessari)[14] e devono essere idonei a garantire la chiarezza, nonché la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato. In particolare da questo prospetto devono risultare, per l'esercizio a cui è riferito e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide e i flussi finanziari derivanti dall'attività operativa, di investimento e di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.

Infine, oltre a quanto previsto per il bilancio di esercizio, la **nota integrativa** deve contenere[15]:

a) **informazioni aggiuntive**;
b) l'elenco delle **partecipate incluse** nel consolidamento indicando:
   – le imprese consolidate col metodo integrale;
   – le imprese consolidate col metodo proporzionale;
   – le partecipazioni valutate sulla base del metodo del patrimonio netto.
c) l'elenco delle partecipate, **controllate o collegate, non incluse** nel consolidamento.

Nello specifico, per ogni società devono essere indicati:

- la denominazione, la sede e il capitale;
- le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna delle controllate;
- se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.

Gli amministratori della controllante sono tenuti a redigere la **relazione sulla gestione** relativa a tutte le imprese del gruppo contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese che sono incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte[16].

Da questa relazione devono in ogni caso risultare[17]:

- le attività di ricerca e di sviluppo;
- l'evoluzione prevedibile della gestione;
- il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente;
- in relazione all'uso da parte delle imprese incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio complessivi.

La relazione può anche essere inclusa nella relazione sulla gestione riguardante il bilancio di esercizio della capogruppo purché, ove opportuno, si dia rilievo alle questioni importanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.

[14] Art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 127/1991
[15] Art. 38, D.Lgs. n. 127/1991.
[16] Art. 40, commi 1 e 1-bis, D.Lgs. n. 127/1991.
[17] Art. 40, comma 2, lettere a), c), d), d-bis), D.Lgs. n. 127/1991.

 © Wolters Kluwer Italia

I principi di redazione del bilancio sono gli stessi previsti per il bilancio d'esercizio della controllante.

Possono essere impiegati criteri di valutazione diversi, fornendone adeguata motivazione nella nota integrativa e purché non in contrasto con il principio generale della redazione di un bilancio chiaro, veritiero e corretto.

In particolare, i criteri valutativi impiegati nei singoli bilanci oggetto di consolidamento devono essere uniformi[18]. In caso contrario è necessario rettificare il valore degli elementi patrimoniali omogenei valutati difformemente nei singoli bilanci, a meno che la difformità consenta una migliore rappresentazione o sia irrilevante.

I "metodi di consolidamento" consistono nelle procedure da seguire per aggregare i dati contabili delle società incluse nell'area di consolidamento al fine di ottenere una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del gruppo.

L'art. 31 del D.Lgs. n. 127/1991 detta le regole mediante le quali si perviene alla formazione del bilancio consolidato, partendo dai dati contabili delle singole società. Le metodologie previste dalla normativa in tale ambito variano in dipendenza dei diversi livelli di influenza che la capogruppo esercita sulle partecipate.

8.2. Il consolidato fiscale

Il consolidato fiscale nazionale, disciplinato dagli art. 117 e seguenti del TUIR, è un regime di tassazione opzionale che prevede la determinazione in capo alla società o ente controllante di un unico reddito imponibile di gruppo, costituito dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti aderenti.

Il principale vantaggio del consolidato consiste quindi nella compensazione delle perdite fiscali di una società con gli imponibili positivi delle altre. A ciò si aggiunge la possibilità di beneficiare di norme agevolative in relazione alla disciplina degli interessi passivi indeducibili (art. 96 del TUIR).

La tassazione di gruppo in base al regime del consolidato nazionale è opzionale. Tuttavia, una volta esercitata, l'opzione è vincolante per un triennio ed è irrevocabile; al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che non sia revocata.

L'opzione può essere esercitata da ciascuna società solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata e la sua efficacia è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- identità dell'esercizio sociale delle società;
- esercizio congiunto dell'opzione;
- elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante per la notifica degli atti e dei provvedimenti;
- comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate.

L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo è possibile solo nel caso di una partecipazione di controllo; questo requisito.

[18] Art. 34, D.Lgs. n. 127/1991.

è soddisfatto quando la società controllante, contemporaneamente:
- partecipa direttamente o indiretta-mente al capitale della controllata in misura superiore al 50 per cento;
- partecipa direttamente o indiretta-mente agli utili della controllata in misura superiore al 50 per cento.

I requisiti del controllo (relativamente al capitale e agli utili) devono sussistere ininterrottamente sin dall'inizio del periodo di imposta per il quale si opta per il consolidato.

Nel caso di catene di partecipazioni, rilevano solo le partecipazioni possedute indirettamente per il tramite di società intermedie controllate.

Durante i periodi di imposta in cui è in vigore il consolidato, ciascuna società controllata ha l'obbligo di presentare all'Agenzia delle Entrate il proprio Mod. REDDITI secondo le modalità e i termini ordinari, senza però liquidare la relativa imposta (che è demandata al soggetto controllante) ed, eventualmente, scomputando in diminuzione del reddito complessivo le perdite fiscali conseguite negli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo.

In particolare, nel Mod. REDDITI occorrerà compilare il quadro GN (Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato) al fine di evidenziare, oltre al reddito complessivo da trasferire, anche altri dati utili alla liquidazione dell'imposta di Gruppo, ovvero:
- le eccedenze di imposta diverse dall'IRES trasferite al consolidato;
- gli oneri detraibili/le detrazioni;
- le ritenute subite;
- i crediti d'imposta;
- gli acconti versati.

Inoltre, ciascun soggetto è tenuto ad indicare nella propria dichiarazione dei redditi l'eventuale reddito prodotto all'estero e la relativa imposta ivi pagata.

Ciascuna società consolidata deve trasmettere al soggetto consolidante la copia della dichiarazione dei redditi al fine di comunicare i dati necessari alla liquidazione dell'IRES e alla compilazione del modello del consolidato denominato CNM.

Infine, le controllate sono tenute a fornire alla controllante ogni necessaria collaborazione per consentire a quest'ultima l'adempimento dei suoi obblighi nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, anche successivamente al periodo di validità dell'opzione.

Le precisazioni fornite in ordine alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle società consolidate valgono anche con riferimento alla dichiarazione dei redditi che la consolidante deve compilare per determinare il proprio reddito.

L'art. 122 del TUIR prevede poi l'obbligo in capo alla società consolidante di presentare la dichiarazione dei redditi del consolidato, nella quale deve essere calcolato il reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti che sono dichiarati da ciascuna delle società partecipanti; i redditi devono essere assunti per intero, indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile alla consolidante stessa.

Oltre a presentare il proprio Mod. REDDITI, la società consolidante è tenuta a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate il Modello CNM, in cui deve:
- determinare il reddito complessivo del gruppo (quadro NF);

 © Wolters Kluwer Italia

- indicare i trasferimenti al gruppo (quadro NX) quali oneri detraibili, crediti d'imposta, ritenute, eccedenze d'imposta, trasferimenti di eccedenze infragruppo, acconti versati;
- evidenziare l'eventuale interruzione della tassazione di gruppo (quadro NI) prima del compimento del triennio oppure la revoca dell'opzione;
- determinare il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero;
- determinare l'IRES sulla base del reddito complessivo globale (quadro CN).

Nel caso in cui le perdite delle single società trasferite al consolidato dovessero essere inferiori ai redditi imponibili, è possibile scomputare dal reddito complessivo globale le perdite pregresse maturate in regime di consolidato, secondo le modalità ordinarie previste dai commi 1 e 2 dell'art. 84 del TUIR.

Se invece le perdite complessivamente superassero I redditi imponibili, il comma 1 dell'art. 118 del TUIR consente alla società controllante il riporto a nuovo dell'importo negativo risultante dalla somma algebrica degli imponibili.

Anche le perdite fiscali che risultano dalla dichiarazione dei redditi del consolidato possono essere portate in deduzione dal reddito dei periodi di imposta successivi secondo le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'art. 84 del TUIR.

Per quanto riguarda la deduzione degli interessi passivi, per le società che optano per il regime del consolidato fiscale il comma 14 dell'art. 96 del TUIR prevede specifiche regole. Nell'ambito del consolidato fiscale nazionale, è possibile la compensazione *intercompany* delle eccedenze di interessi passivi ed oneri assimilati che si sono generate in capo ad un soggetto partecipante alla tassazione consolidata sia con l'eccedenza di ROL riferita ad altri soggetti partecipanti, sia con l'eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati generatasi in capo ai medesimi soggetti.

Questa previsione introduce un regime di particolare favore nell'ambito consolidato fiscale, in quanto offre la possibilità di portare in deduzione dal reddito complessivo globale una quota di interessi passivi che, altrimenti, non sarebbe stata dedotta a livello "individuale".

In merito alle eccedenze di interessi passivi, di ROL o di interessi attivi riportate dai precedenti periodi d'imposta, la condizione per la loro compensazione *intercompany* è che tali eccedenze non siano state prodotte in periodi d'imposta anteriori all'ingresso della società nel regime di consolidato fiscale. Infatti, continuano a non essere utilizzabili nel gruppo le posizioni soggettive (eccedenze di interessi passivi, di interessi attivi e di ROL) sorte prima dell'ingresso della società nel consolidato.

L'attribuzione al consolidato del ROL "capiente" inutilizzato su base individuale rappresenta una facoltà. Pertanto, nella particolare ipotesi in cui una società decida di non attribuire al consolidato il proprio ROL individuale, in presenza di interessi passivi netti indeducibili in capo ad un'altra società partecipante al medesimo consolidato, l'eccedenza di ROL non potrà essere attribuito al gruppo in successivi esercizi, ma risulterà riportabile esclusiva- mente su base individuale.

Per quanto riguarda le eccedenze di imposta pregresse (ovvero quelle risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate dai soggetti che hanno optato per il conso-

lidato con riferimento al periodo di imposta precedente a quello da cui ha effetto il consolidato e riportate a nuovo), le norme prevedono che:

- possono essere utilizzate dalla società o ente controllante ovvero, alternativamente, dalle società cui competono[19];
- a partire dall'inizio del periodo di imposta in cui viene esercitata l'opzione (e quindi anche in occasione del versamento degli acconti che sono dovuti per il primo periodo di imposta di efficacia del consolidato).

È fatta salva l'applicabilità delle disposizioni sulla cessione all'interno del gruppo delle eccedenze non utilizzate nell'ambito del consolidato. In particolare, è consentito ai soggetti che partecipano alla tassazione di gruppo di cedere, ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla consolidante, le eccedenze di imposta IRES ricevute da altre società del gruppo.

In buona sostanza, sia la consolidante che le consolidate possono:

- conservare l'eccedenza "propria" pregressa e quelle "acquistate" ai fini della compensazione "orizzontale" con altri propri debiti, quali l'IRAP;
- cedere le eccedenze al consolidato affinché possano essere utilizzate per la liquidazione dell'IRES di gruppo;
- trasferire le eccedenze alle imprese del gruppo (aderenti o meno al consolidato) ai fini delle rispettive compensazioni (ciò soltanto con riguardo all'eccedenza propria e non a quella "acquistata" da altri soggetti).

Nell'ambito del consolidato fiscale si fa ampio ricorso a versamenti di somme tra le società controllate e la società controllante - e viceversa - per compensare i vantaggi fiscali attribuiti o ricevuti.

Queste somme non concorrono alla formazione del reddito imponibile, sia quando sono percepite (in quanto non rappresentano proventi tassabili) sia quando sono corrisposte (in quanto non rilevano tra i componenti negativi deducibili).

Più in particolare, la presenza di soci di minoranza, estranei al gruppo, deve indurre ad adottare criteri compensativi idonei a fronte dei vantaggi fiscali ricevuti o trasferiti. Infatti, qualora dovessero essere trasferiti imponibili negativi, la società controllata si priva, per il futuro, della possibilità di utilizzare la perdita.

È opportuno che la contropartita non sia inferiore al beneficio che le controllate avrebbero potuto conseguire se non avessero partecipato al consolidato fiscale. Più in particolare, se la perdita trovasse compensazione piena nei redditi prodotti negli esercizi futuri, alla controllata andrebbe riconosciuto un importo pari a questo beneficio, calcolato per semplicità applicando il *tax rate* vigente nell'esercizio in cui la perdita viene trasferita e utilizzata nel reddito consolidato di gruppo.

Anche in considerazione di evidenti finalità di chiarezza e semplicità, è preferibile adottare una regolamentazione *ex ante* e non *ex post* di questi rapporti.

Anche la **revoca dell'opzione** costituisce una fattispecie che può dare luogo ad oneri infragruppo; anche in questa ipotesi, le somme percepite o versate tra le società controllate e la società o ente controllante per compensare gli oneri connessi con la revoca della tassazione di gruppo sono irrilevanti dal punto di vista fiscale.

Il legislatore si è limitato a disciplinare gli effetti economici delle intese tra le società del gruppo relative ai versamenti compensativi, stabilendone l'irrilevanza fisca-

[19] Art. 118, comma 2, del TUIR.

© Wolters Kluwer Italia

le. Queste intese, definibili anche accordi di consolidamento, sono state lasciate libere, e si pongono pertanto sul piano dell'autonomia privata: potrebbe anche aversi una determinazione consolidata senza preventivo accordo sui riflessi patrimoniali, ma con una loro corretta distribuzione al momento in cui emergesse qualcosa da regolamentare.

Dal punto di vista civilistico, si ritiene necessaria l'adozione di un accordo infragruppo che regoli il meccanismo di compensazione dei vantaggi e dei benefici fiscali che conseguono all'esercizio dell'opzione per il consolidato.

Gli accordi di consolidamento e, più in generale, l'adozione di criteri compensative, devono essere interpretati alla luce delle norme sulla direzione e coordinamento delle società disciplinate dagli articoli da 2497 a 2497-*sexies* del Codice civile, in forza delle quali le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, che sono influenzate dalla capogruppo, devono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi presi in considerazione nella formulazione della decisione, dandone adeguato conto nella relazione sulla gestione. Infatti, l'opzione per la tassazione consolidata costituisce, senza dubbio, uno di quei casi in cui si registra l'influenza della società capogruppo.

Pertanto, ai sensi dell'art. 2497-*ter* del Codice civile, gli amministratori della controllata dovrebbero negare l'attuazione di tutte quelle direttive impartite dalla controllante che contrastino con la società da essi amministrata, quando implichino sacrifici non adeguatamente compensati o rispondano ad un interesse non del gruppo unitariamente considerato, ma soltanto dei soci di maggioranza o degli amministratori della *holding*.

Dal punto di vista civilistico, si ritiene necessaria l'adozione di un accordo infragruppo che regoli il meccanismo di compensazione dei vantaggi e dei benefici fiscali che conseguono all'esercizio dell'opzione per il consolidato.

8.3. Il gruppo IVA

Nell'ambito della normativa prevista ai fini IVA, è stata introdotta la disciplina del c.d. "Gruppo IVA" (artt. da 70-*bis* a 70-*duodecies* del D.P.R. n. 633/1972). Di seguito forniamo una rapida descrizione dell'istituto.

L'adozione del Gruppo IVA consente diconseguire alcuni vantaggi:

1. l'ottimizzazione del ciclo finanziario collegato all'IVA attraverso la previsione di una procedura unificata di compensazione e di versamento del tributo (in tal senso, infatti, attraverso la costituzione del Gruppo IVA i soggetti partecipanti danno vita ad un nuovo soggetto passivo d'imposta che, esclusivamente ai fini IVA, si sostituisce ad essi e li rappresenta unitariamente nell'applicazione del tributo);
2. evitare l'indetraibilità da pro-rata (*ex* art. 19-*bis*, D.P.R. n. 633/1972), determinando in tal modo un legittimo risparmio d'imposta in capo alle società del Gruppo che svolgono sia attività imponibili sia esenti;
3. snellire la gestione amministrativa nei rapporti *intecompany*;
4. nell'ambito di gruppi con operatività internazionale, aumentare la possibilità di eseguire acquisti verso terzi senza applicazione di IVA ricorrendo all'utilizzo del c.d. "*plafond*", ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972.

Possono far parte del Gruppo IVA i soggetti passivi che esercitano un'attività di impresa, arte o prefessione all'interno del territorio dello Stato tra i quali ricorrono congiuntamente i vincoli finanziario, economico ed organizzativo (*ex* art. 70-*ter* del D.P.R. n. 633/1972).

In particolare:

- ai fini dell'esistenza del **vincolo finanziario**:
  - tra i soggetti deve esistere, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo, secondo le disposizioni previste dal Codice civile;
  - i soggetti devono essere controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo;
- ai fini dell'esistenza del **vincolo economico**: è necessario che tra i soggetti passivi esista una delle seguenti forme di cooperazione:
  - svolgimento di un'attività principale dello stesso genere;
  - svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
  - svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi;
- ai fini dell'esistenza del **vincolo organizzativo**: tra i soggetti deve esistere "… *un coordinamento, in via di diritto o in via di fatto, fra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto*".

In presenza del requisito di tipo finanziario, si presumono sussistenti anche il vincolo economico e quello organizzativo (art. 70-*quater*, comma 1, D.P.R. n. 633/1972).

I vincoli devono sussistere al momento dell'esercizio dell'opzione del Gruppo IVA e, comunque, già dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui ha effetto l'opzione.

Il Gruppo IVA è costituito mediante una specifica opzione[20] che viene esercitata da parte di tutti i soggetti passivi che sono stabiliti nel territorio dello Stato e per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico ed organizzativo sopra illustrati[21].

In particolare, questa opzione:

- è vincolante per un **triennio** a decorrere dall'anno in cui la stessa ha effetto;
- trascorso il primo triennio, **si rinnova automaticamente** per ciascun anno successivo, fino a quando non viene esercitata la revoca;
- si fonda sul principio "all-in, all-out", nel senso che riguarda obbligatoriamente tutti i soggetti per i quali ricorrano i presupposti di legge[22];

---

[20] Si ricorda che l'opzione non può essere esercitata a mezzo di comportamento concludente. L'opzione per il Gruppo IVA comporta il venir meno degli effetti delle opzioni IVA esercitate in precedenza, anche se non è decorso il periodo minimo di permanenza del regime.

[21] Le modalità di presentazione della dichiarazione di costituzione del Gruppo dovranno essere stabilite con uno specifico provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, la dichiarazione contiene anche le eventuali opzioni previste dagli artt. 36 (applicazione separata dell'imposta) e 36-*bis* (dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti) del D.P.R. n. 633/1972.

[22] È possibile che un soggetto sia escluso dal Gruppo IVA dimostrando l'insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo, mediante presentazione di istanza di interpello ai sensi dell'art. 11, comma 1, lette-

- viene esercitata mediante presentazione telematica, da parte del rappresentante del Gruppo[23], di una **dichiarazione di costituzione** (sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti) in cui devono essere indicati:
  - la denominazione del Gruppo IVA;
  - i dati identificativi del Gruppo e dei soggetti partecipanti al Gruppo stesso;
  - l'attestazione della sussistenza, tra i sopra citati soggetti, dei vincoli organizzativi, finanziari ed economici richiesti;
  - l'attività o le attività che saranno svolte dal Gruppo IVA;
  - l'elezione di domicilio presso il rappresentante di Gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al Gruppo stesso, ai fini delle notifiche degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione;
  - la sottoscrizione del rappresentante di Gruppo che presenta la dichiarazione e degli altri soggetti che partecipano al Gruppo[24].

Il Gruppo IVA assume gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di IVA con riferimento alle operazioni per le quali l'imposta diventa esigibile[25] ovvero il diritto alla detrazione è esercitabile a partire dalla data in cui ha effetto l'opzione per la costituzione del Gruppo[26]. Pertanto:

- **le operazioni (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi) effettuate da un soggetto partecipante al Gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso Gruppo IVA**: non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi (e quindi operazioni rilevanti ai fini IVA)[27];
- **le operazioni (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi) effettuate da un soggetto partecipante al Gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte**: sono considerate come effettuate dal Gruppo (viceversa, le operazioni ef-

ra b) della Legge n. 212/2000.

[23] Il rappresentante del Gruppo IVA è il soggetto che esercita il controllo previsto dall'art. 70-*ter*, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 (vincolo finanziario). Se questi non può esercitare l'opzione, la qualità di rappresentante del Gruppo verrà assunta dal soggetto partecipante con volume d'affari o ammontare di ricavi più elevato nel periodo precedente alla costituzione del Gruppo. Se il rappresentante di Gruppo cessa di far parte del Gruppo IVA, senza che vengano meno gli effetti dell'opzione per gli altri partecipanti, subentra quale rappresentante di Gruppo un altro soggetto partecipante al Gruppo IVA, individuato con riferimento all'ultima dichiarazione presentata. La sostituzione ha effetto dal giorno successivo alla cessazione del precedente rappresentante di Gruppo, ed è comunicata entro 30 giorni dal nuovo rappresentante di Gruppo con la dichiarazione prevista dall'art. 70-*duodecies*, comma 5.

[24] A quest'ultimo riguardo si ricorda che il Gruppo IVA opera attraverso il rappresentante. Tuttavia, gli altri soggetti sono comunque responsabili in solido con quest'ultimo per le somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo (art. 70-*octies* del D.P.R. n. 633/1972).

[25] Tra questi si ricorda tra l'altro il diritto del Gruppo IVA di acquistare beni e servizi con utilizzo del *plafond* IVA (art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972) anche se quest'ultimo dovesse essere stato maturato dai singoli partecipanti nell'anno precedente all'ingresso nel Gruppo stesso.

[26] *Ex* art. 70-*quinquies,* comma 4, D.P.R. n. 633/1972.

[27] In sostanza, gli scambi interni al Gruppo non rilevano ai fini IVA perché il Gruppo IVA viene considerato alla stregua di un unico soggetto. Tuttavia, il D.M. 6 aprile 2018 dispone comunque la rilevazione delle operazioni infragruppo nell'ambito delle scritture contabili diverse dai registri IVA. Ai fini dell'alternatività IVA/registro, salvo specifiche eccezione (es. per operazioni immobiliari), le cessioni e le prestazioni di servizi fra soggetti appartenenti al Gruppo IVA si considerano "soggette a IVA" e quindi tassate ai fini dell'imposta di registro in misura fissa in caso d'uso e/o per atti pubblici/scritture private autenticate.

fettuate nei confronti di uno dei componenti del Gruppo da parte di un soggetto che non ne fa parte, saranno considerate come effettuate nei confronti del Gruppo IVA).

In particolare, il diritto all'acquisto di beni e servizi senza il pagamento dell'IVA (ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972) sarà esercitato:

- dal Gruppo IVA, anche ove maturato dai singoli partecipanti nell'anno antecedente all'ingresso nel regime;
- dai singoli partecipanti a seguito della cessazione del Gruppo IVA, in proporzione alle operazioni, a ciascuno di essi riferibili, che ne hanno costituito il presupposto.

Inoltre, il Gruppo IVA è tenuto ad applicare le disposizioni previste in tema di rettifica della detrazione (*ex* art. 19-*bis2* del D.P.R. n. 633/1972) con riferimento alla data in cui i beni e servizi sono stati acquistati dai partecipanti (ciò significa che il periodo quinquennale o decennale può considerarsi iniziato nella sfera giuridica del partecipante per poi essere trasferito, con l'esercizio dell'opzione e per gli anni mancanti al suo compimento, al Gruppo IVA).

Una volta costituito, al Gruppo IVA viene attribuito uno **specifico numero di partita IVA** a cui è associato ciascun partecipante (di conseguenza, il Gruppo IVA figurerà come un unico soggetto d'imposta, ovvero come un unico contribuente nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria). In particolare, il numero di partita IVA del Gruppo dovrà essere riportato all'interno delle dichiarazioni e di ogni atto (oppure comunicazione) che attiene all'applicazione dell'IVA.

Può essere opportuno sottolineare che:

- il rappresentante del Gruppo o i partecipanti sono tenuti a **documentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuati con la fattura** indicando, oltre al numero di partita IVA del Gruppo, anche il codice fiscale del soggetto partecipante che ha realizzato l'operazione[28];
- ai fini della **fatturazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi** effettuati nei confronti del Gruppo IVA ("operazioni passive"), il rappresentante del Gruppo o i partecipanti sono tenuti a comunicare ai fornitori la partita IVA del Gruppo ed il codice fiscale del singolo acquirente che ha effettuato l'acquisto;
- le **liquidazioni periodiche dell'imposta** sono effettuate dal rappresentante del Gruppo IVA, mentre la **registrazione delle operazioni** dovrà essere effettuata nei registri IVA, anche mediante l'adozione di appositi registri sezionali da parte del rappresentante del Gruppo IVA o dei partecipanti;
- il rappresentante del Gruppo IVA è tenuto ad effettuare le **comunicazioni dei dati** relativi alle fatture emesse, ricevute e registrate, nonché delle relative note di variazione;
- ai fini del **versamento dell'imposta a debito** non è ammessa la compensazione (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997) con i crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai partecipanti del Gruppo;

[28] È quindi rimessa agli interessati la scelta di individuare il soggetto che deve farsi carico dell'osservanza degli obblighi relativi alla documentazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e degli obblighi di registrazione (il rappresentante del Gruppo oppure i singoli partecipanti al Gruppo stesso).

 © Wolters Kluwer Italia

- in presenza dei presupposti previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972, i **rimborsi IVA** sono eseguiti in capo al Gruppo IVA, su richiesta del rappresentante e applicando le disposizioni previste dall'art. 38-*bis* del D.P.R. n. 633/1972[29].

Ciascun soggetto cessa di partecipare al Gruppo IVA al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

1. cessazione del vincolo finanziario;
2. cessazione del vincolo economico o di quello organizzativo;
3. sequestro giudiziario dell'azienda;
4. assoggettamento a una procedura concorsuale;
5. assoggettamento a liquidazione ordinaria.

La partecipazione al Gruppo IVA cessa con effetto immediato al verificarsi di una delle ipotesi indicate. Nel solo caso di cessazione del vincolo economico ed organizzativo, l'effetto decorre dall'anno successivo a quello in cui è riconosciuto il venir meno del vincolo.

Oltre a quanto sopra, il Gruppo IVA cessa quando viene meno la pluralità dei soggetti partecipanti. In questa ipotesi, l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione del Gruppo IVA non chiesta a rimborso è computata in detrazione dal soggetto partecipante che agiva in qualità di rappresentante di Gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria dichiarazione.

La cessazione del Gruppo deve essere comunicata (con specifica dichiarazione) dal rappresentante di Gruppo entro 30 giorni dalla data in cui si sono verificati gli eventi.

Ricordiamo infine che la costituzione di un Gruppo IVA è alternativa all'opzione, sempre facoltativa, del regime della "liquidazione IVA di gruppo". Quest'ultimo istituto funziona nel seguente modo: gli enti e le società di capitale, in presenza di un controllo qualificato, possono compensare, all'interno del gruppo, i debiti e i crediti IVA che ciascun partecipante del gruppo ha nei confronti dell'Erario. La compensazione avviene delegando alla società capogruppo sia il versamento dell'imposta che dovesse risultare ancora dovuta sia la presentazione della richiesta di rimborso del credito IVA che dovesse residuare.

[29] Nello specifico, ai fini del calcolo della differenza, per ciascun anno, tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore ai limiti indicati nel comma 4, lettera b), dell'art. 38-*bis* del D.P.R. n. 633/1972, assumono rilevanza gli avvisi di accertamento o di rettifica notificati al Gruppo IVA nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso. Inoltre, l'eccedenza d'imposta chiesta a rimborso in sede di dichiarazione annuale è cedibile dal rappresentante del Gruppo IVA su delega dei partecipanti, nel rispetto delle disposizioni previste dagli artt. 1260 (cedibilità dei crediti) e seguenti del Codice civile.

Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer